



DL Ischia D.L. 186/2022 / A.C. 674

Dossier n° 3 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
12 dicembre 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	674
D.L.	186/2022
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	3 dicembre 2022
assegnazione:	5 dicembre 2022
scadenza:	1 febbraio 2023
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

L'**articolo 1** dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la **sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi** in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (**commi 1, 3 e 4**), precisando che **non si procede al rimborso** di quanto già versato (**comma 2**). L'articolo disciplina inoltre la **ripresa** dei versamenti e degli adempimenti sospesi (**comma 5**), e prevede che per i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (**comma 6**). L'articolo, infine, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, **istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1.340.000** euro per l'anno 2022 e di **1.380.000** euro per l'anno 2023.

L'**articolo 2** detta disposizioni urgenti in materia di **rinvio delle udienze civili e penali** a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di **sospensione dei termini sostanziali e processuali** dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e, su istanza di parte, ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività (alla data del 26 novembre 2022) nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, si prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni (alla medesima data del 26 novembre 2022), la **sospensione di termini perentori, legali o convenzionali**, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi.

L'**articolo 3** dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - con riguardo ai **giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari**, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

L'**articolo 4** prevede la **proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia**, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

L'**articolo 5** destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

L'**articolo 6** reca, al **comma 1**, l'incremento della dotazione del **Fondo per esigenze indifferibili** in corso di gestione.

I **commi 2 e 3** dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 dicembre 2022**.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, composto da 7 articoli, per un totale di 24 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di fronteggiare gli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022; a questa si aggiunge l'ulteriore finalità, pure enunciata nel preambolo e vertente su materia connessa, di rifinanziare il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 2, al comma 3, prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali giudiziari pendenti davanti a qualunque ufficio giudiziario, in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno siano rinviati, su istanza di parte, a data successiva al 31 dicembre 2022; allo stesso modo si procede quando una delle parti è difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio legale nei comuni stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022; *al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se l'istanza può essere presentata solo dalla parte che sia residente nei comuni richiamati o sia difesa da un avvocato residente o con lo studio legale nei medesimi comuni, come potrebbe risultare ragionevole considerata la ratio della norma, ovvero anche dalle altre parti, come pure si può ricavare dal tenore letterale della disposizione.*

Collegamento con lavori legislativi in corso

L'articolo 6, al comma 1, incrementa il fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Il comma 2 pone poi parte della copertura degli oneri del provvedimento a carico del medesimo fondo (6,12 milioni per l'anno 2022 e 10,75 milioni per l'anno 2023). In proposito, si segnala che l'articolo 152, comma 3, del disegno di legge di bilancio per il 2023, attualmente all'esame della Camera (C. 643-bis) incrementa il medesimo fondo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.